



STATUTO del CIRCOLO DELLA VELA MUGGIA ASD

(approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 11/11/2023)

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. Il Circolo della Vela Muggia, fondato il 12 agosto 1945, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è un'Associazione sportiva denominata "Circolo della Vela Muggia Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in Muggia (Trieste), L. go Nazario Sauro 5/d.
2. L'Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.
3. In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatoria l'indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD.
4. Il guidone sociale consta in una fiamma azzurra con al centro lo stemma lineare del Castello di Muggia sotto al quale trovasi le sigle "CDV Muggia" in oro.

Articolo 2 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, senza alcuna differenza tra loro, anche se appartenenti a diverse categorie, e dall'elettività delle cariche associative. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, i quali verranno destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale o all'incremento del patrimonio.
2. L'Associazione ha come finalità ed oggetto principale l'esercizio, in via stabile e principale, delle attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico, l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della vela, ed in particolare:
 - a) organizza e partecipa a manifestazioni di promozione sportiva collegate direttamente o indirettamente con il mondo della vela, della nautica da diporto e delle attività nautiche in genere, intese come mezzo di formazione e crescita psico-fisica e morale dei soci;
 - b) organizza corsi di vela per principianti in età giovanile e adulta, corsi per il conseguimento della patente nautica nonché collaborazioni a progetti proposti da Enti (MIUR-Regione-Provincia-Comune ecc.) e da Società riconosciute (affiliate CONI/FIV, Onlus, ecc.) che operano sul territorio con medesime finalità. Particolare attenzione è rivolta verso promozioni, iniziative, collaborazioni e progetti che possano coinvolgere i soci nell'approfondimento delle discipline tecniche nell'ambito specifico della vela, della protezione, conservazione e sviluppo sostenibile degli ambienti marini, della cultura e delle arti marinaresche, della conoscenza e aggiornamento della legislazione in materia di navigazione (comprese le norme locali) nonché agli interventi a favore delle persone diversamente abili ed alle fasce più deboli della popolazione.
3. L'Associazione potrà altresì praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi altra disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, dal CIP, dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.
4. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, l'Associazione potrà svolgere, in favore dei propri soci, anche attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse all'attività istituzionale, tra le quali a mero titolo esemplificativo:
 - a) la gestione della sosta delle derive nelle aree a terra ad esse deputate, nonché dei posti ormeggio delle imbarcazioni, fornendo i servizi di manutenzione dei pontili e catenaria a fondo con relativi corpi morti di ancoraggio, la fornitura di acqua ed energia elettrica a servizio delle imbarcazioni, la gestione degli ormeggi e loro assegnazione, sia in via temporanea che definitiva quando il posto dovesse rendersi disponibile, la predisposizione di tutte le attività collegate in forma diretta o indiretta a quelle precedenti;
 - b) l'organizzazione di corsi ginnico-sportivi a carattere ludico e formativo presso la palestra e la sala di muscolazione dell'Associazione stessa;
 - c) l'organizzazione di attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione, direttamente o



- indirettamente, presso la sede a mare dell'Associazione stessa, di un posto di ristoro;
- d) la gestione di impianti e strutture sportive, ed in particolare la gestione, presso la sede a mare dell'Associazione stessa, di una palazzina adibita a spogliatoio/rimessaggio vele, aula didattica, un'area di rispetto per la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'attività di allenamento ed agonistica, nonché un'area dedicata al relax, alle attività ludiche e alle cure elioterapiche stagionali.
5. L'Associazione potrà infine acquistare immobili ed assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici e privati al fine di consentire ai propri soci di praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.
 6. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela ed accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme ed alle direttive del CONI, del C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento in merito all'attività sportiva praticata, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti. L'Associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI e della F.I.V. dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'associazione sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
 7. Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport l'Associazione provvederà, eventualmente, ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.
 8. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021.
 9. L'Associazione è iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
 10. L'Associazione si impegna a garantire la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

Articolo 3 – Categorie dei soci

1. L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci, suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) **SOCI ORDINARI**: sono considerati soci ordinari le persone di età superiore ai diciotto anni, la cui domanda di ammissione all'Associazione è stata presentata ed accettata secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4;
 - b) **SOCI ALLIEVI**: sono soci allievi i giovani dai sei ai diciotto anni di età. Al compimento del diciottesimo anno, il giovane che abbia svolto almeno tre anni di attività sportiva come socio allievo può chiedere il passaggio a socio ordinario presentando apposita domanda al Consiglio Direttivo, la quale deve essere controfirmata dal solo Direttore Sportivo, in deroga a quanto previsto per i soci ordinari dal successivo comma 2 dell'articolo 4;
 - c) **SOCI ONORARI**: sono soci onorari le persone nominate tali dall'Assemblea Generale dei soci per aver reso servizi particolari in favore del circolo o ricevuto particolari benemeritenze sportive.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono essere soci tutti coloro che ne facciano richiesta, senza discriminazione di sesso, razza ed età, che siano dotati di un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della F.I.V. e dei relativi organi. Tutti i soci devono essere tesserati alla F.I.V. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 7.
2. Coloro che intendono aderire all'Associazione devono presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta su apposito modulo, controfirmata da due soci presentatori aventi almeno due anni di anzianità, i quali si rendono garanti dell'aspirante socio. La domanda di ammissione quale socio allievo deve essere



presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale sul minore e non necessita della firma di due soci presentatori. L'esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore nei confronti dell'Associazione e risponde verso la medesima per tutte le obbligazioni dell'associato minore. La domanda di ammissione del socio allievo è valutata e sottoscritta dal Direttore Sportivo, il quale la presenta al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Il Consiglio Direttivo esamina le domande d'ammissione solo dopo che queste sono state affisse all'Albo sociale per almeno un mese. I soci che fossero a conoscenza di motivi per opporsi all'ammissione di un aspirante socio sono tenuti a darne comunicazione riservatamente al Presidente prima che la relativa domanda venga esaminata dal Consiglio Direttivo. L'ammissione quale socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Nell'ipotesi di rigetto, che deve essere motivato, l'interessato può richiedere al Consiglio Direttivo, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del diniego, che alla prima Assemblea generale utile venga discusso il suo rigetto in qualità di socio. L'accettazione della domanda di ammissione viene comunicata al nuovo socio con l'indicazione delle quote da corrispondere, di cui al successivo articolo 5, le quali dovranno essere pagate nei termini indicati nella comunicazione stessa.

Articolo 5 – Quote associative

1. Ai fini associativi sono previsti i seguenti versamenti:
 - a) **QUOTA D'ISCRIZIONE "Buona Entrata"**: è versata dal socio a seguito dell'ammissione all'Associazione. Sono esentati dal pagamento i soci onorari ed i soci allievi. Sono inoltre esentate le seguenti categorie di familiari del socio laddove presentino domanda di ammissione all'Associazione: coniuge o convivente e figli conviventi fino al compimento del 25° anno di età;
 - b) **QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE**: è versata annualmente dai soci ordinari e dai soci allievi. Sono esentati dal pagamento i soci allievi nel caso in cui un genitore o chi ne esercita la responsabilità genitoriale sia socio;
 - c) **CANONE DI ORMEGGIO E QUOTA PRIMA ASSEGNAZIONE/MODIFICA ORMEGGIO**: per quanto esposto nel precedente articolo 2, comma 4, lettera a):
 - i. la quota d'ormeggio annuale viene calcolata proporzionalmente allo spazio acqueo utilizzato;
 - ii. la quota di prima assegnazione/modifica viene determinata con le modalità espressamente previste nel regolamento generale.
2. Entrambe le quote di cui al punto 3 comprendono parte delle spese ad esse configurabili ed il contributo per le attività istituzionali riconducibili all'articolo 2, commi 2 e 4, del presente Statuto.
5. Tutte le quote sono personali e in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri, senza discriminazione alcuna. In particolare, i soci hanno il diritto:
 - a) di partecipare alle attività associative ed alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo nonché di frequentare la sede sociale, gli altri impianti e le strutture secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento Generale;
 - b) il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea;
 - c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche associative, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo 9;
 - d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, il quale stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
2. Il socio minorenni esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea rappresentato da uno dei due genitori ovvero da colui che in via esclusiva esercita la responsabilità genitoriale.
3. Possono partecipare alle attività sociali il coniuge del socio o convivente e i figli di età inferiore ai diciotto anni.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio



Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Decadenza dalla qualità di socio

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) recesso: il socio è libero di recedere dall'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo; il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale;
 - b) esclusione: il socio può essere escluso qualora sia inadempiente nel pagamento delle quote associative ovvero siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, ed in particolare:
 - i. la morosità nel pagamento del canone sociale e/o per l'occupazione dello specchio acqueo e/o di altra somma a qualsiasi titolo dovuta, a meno che non sussistano comprovati motivi giustificativi che dovranno essere esaminati e valutati dal Consiglio Direttivo, è segnalata al socio per le vie brevi e, in assenza di riscontro, contestata a mezzo PEC o raccomandata A/R, il cui costo sarà addebitato al socio. Qualora la morosità si protragga per ulteriori 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata/pec, il Consiglio Direttivo adotta automaticamente il provvedimento di esclusione;
 - ii. nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito al successivo articolo 8;
 - iii. Il socio escluso non può essere riammesso.
2. Il socio che avvia un'azione legale nei confronti dell'Associazione senza avere espletato la procedura prevista all'articolo 24 dello Statuto (clausola compromissoria), decade automaticamente e con effetto immediato dalla qualifica di socio, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
3. La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione. I soci decaduti sono comunque tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno sociale in corso.

Articolo 8 – Provvedimenti disciplinari

1. Il socio che incorre in gravi violazioni dello Statuto o del Regolamento Generale, che sia oggetto di provvedimenti disciplinari inflitti dagli organi competenti della Federazione Italiana Vela, che presenti documentazione mendace o, comunque, che tenga una condotta non corretta che comprometta il buon nome dell'Associazione, è sottoposto a provvedimento disciplinare.
2. Tutti i provvedimenti disciplinari, elencati di seguito, sono di competenza del Consiglio Direttivo:
 - a) ammonizione scritta;
 - b) sospensione: per un periodo massimo di sei mesi dalla qualità di Socio e da qualsiasi attività sociale compreso l'utilizzo delle strutture e specchi acquei;
 - c) esclusione: viene deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. A provvedimento adottato, il Consiglio Direttivo ne dà informazione al Collegio dei Probiviri.
3. Nessun provvedimento disciplinare, salvo in caso di morosità, può essere adottato senza che l'interessato sia stato invitato, mediante lettera raccomandata A/R ovvero pec, a fornire spiegazioni scritte sui fatti contestati entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
4. Nei confronti dei provvedimenti:
 - a) di ammonizione scritta e sospensione: il socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento;
 - b) di esclusione: il socio può presentare ricorso, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, all'Assemblea Generale, richiedendone la convocazione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.
5. Tutti i provvedimenti disciplinari sono affissi agli albi sociali.



Articolo 9 - Organi associativi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) il Revisione Unico;
 - f) la Commissione Ormeggi.
2. Tutte le cariche ricoperte dai soci in seno all'Associazione sono rigorosamente a carattere volontario e gratuito. Tali soggetti avranno tuttavia il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
3. Possono ricoprire cariche associative i soli soci maggiorenni che sono in regola con i dettami sociali e con il pagamento delle quote associative, che non ricoprono altre cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o ente di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Articolo 10 – Assemblea Generale dei soci

1. L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Possono prendere parte all'Assemblea solo i soci iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative e che non siano destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, a mezzo di delega scritta, un altro socio. Non sono ammesse deleghe per votazioni a scrutinio segreto. Il socio minorenni esercita il diritto di partecipazione all'Assemblea rappresentato da uno dei genitori ovvero da colui che in via esclusiva esercita la responsabilità genitoriale.
2. L'Assemblea, quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente (o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano in carica) in sessione ordinaria o straordinaria.
4. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci, almeno 15 (quindici) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere altresì orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
5. All'ordine del giorno sono inserite anche le proposte presentate per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un decimo (1/10) dei soci in regola con quanto esposto al comma 1 del presente articolo, entro trenta (30) giorni prima dalla data fissata per la riunione.
6. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo di darvi seguito entro 30 (trenta) giorni:
 - a) da almeno un decimo dei soci (1/10) che siano in regola con il pagamento delle quote associative e non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione (con eccezione dei soci esclusi che ne chiedono la convocazione secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4);
 - b) dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
7. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. È in ogni caso necessario che:
 - a) siano presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;



- b) vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - d) venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di trasmettere, ricevere e visionare documenti, che rimarranno depositati agli atti dell'Associazione;
 - e) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni in maniera simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - f) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati nei quali gli intervenienti possono affluire;
 - g) In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in subordine, su designazione degli intervenuti, da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro socio legittimamente intervenuto. Il Presidente coordina la discussione dell'ordine del giorno e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Se non presente un Notaio, le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro socio nominato dal Presidente per la singola seduta. In caso di elezione delle cariche sociali non possono essere nominati scrutatori i candidati alle stesse.
10. Di ogni seduta dell'Assemblea è redatto apposito verbale – copia del quale dovrà essere conservata nel libro dei verbali tenuto dal Consiglio Direttivo - firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia del verbale è messa a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, preferibilmente entro la fine di marzo, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo; l'approvazione del bilancio preventivo comporta l'automatica approvazione della misura dei canoni, dei contributi e delle quote associative. Inoltre, l'Assemblea ordinaria:
- a) approva il Regolamento generale ed il Regolamento Elettorale;
 - b) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - c) delibera sull'acquisto o sull'alienazione di beni e, in genere, sulla stipula di contratti onerosi che comportino per l'Associazione impegni di importo superiore a duecento (200) volte il canone associativo annuale; per importi inferiori delibera il Consiglio Direttivo;
 - d) nomina i soci onorari;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) delibera l'adesione ad altre Federazioni sportive operanti nel settore nautico e che siano riconosciute dal CONI;
 - h) delibera su altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo o dai soci e regolarmente iscritti all'ordine del giorno, nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti, e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, con l'esclusione dal computo degli astenuti. Nel caso di voto scritto, la scheda bianca è equiparata all'astensione.



Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria per deliberare sulle seguenti materie:
 - a) modifica dello Statuto dell'Associazione;
 - b) trasformazione e fusione; scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto al successivo articolo 25;
 - c) elezione del nuovo Consiglio Direttivo in caso di sua decadenza, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15;
 - d) definitiva decisione in caso di contestazioni da parte del Collegio dei Probiviri nelle ipotesi di controversia di gravità tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi delle finalità statutarie, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 e dell'articolo 18 comma 6.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, con l'esclusione dal computo degli astenuti. Salvo diverse disposizioni normative qualora sia convocata per deliberare l'adeguamento dello Statuto esclusivamente a specifiche ed inderogabili norme di legge, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con qualsiasi numero di partecipanti.
3. Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c. e quanto previsto al successivo art. 25 del presente statuto. Nel caso di voto scritto, la scheda bianca è equiparata all'astensione.

Articolo 13 - Presidente

1. Il Presidente viene eletto, unitamente alla lista che rappresenta, dall'Assemblea Generale dei soci, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di quattro mandati, anche non consecutivi.
2. Il Presidente è coadiuvato per la parte amministrativa dal Segretario e dal Tesoriere. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.
3. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
4. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni dalla decisione.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale dei soci per la durata di tre anni. Esso è composto dal Presidente e da otto soci consiglieri eletti unitamente alla lista rappresentata dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge nella prima sua riunione, ove possibile, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Sportivo, l'Economo Mare e l'Economo Terra.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili, salvo il limite previsto dal precedente articolo 13, comma 1, per il solo Presidente.
4. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero qualora ne faccia richiesta la metà dei consiglieri, anche senza formalità.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'articolo 8 del presente Statuto per la deliberazione di esclusione del socio. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi mediante audio-video collegamento nel rispetto dei requisiti previsti per l'Assemblea dal precedente articolo 10 comma 7.
6. In casi specifici e limitati a singoli argomenti da trattare, i soci possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono contenute in apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale è messo a disposizione presso la Segreteria per la



consultazione da parte dei soci. I soci direttamente interessati possono chiedere per iscritto il rilascio di copia del verbale, specificandone il motivo.

8. Le delibere relative a provvedimenti disciplinari dovranno essere riportate su specifico verbale che non potrà essere divulgato fino al termine del procedimento.

Articolo 15 – Dimissioni e decadenza del Consiglio Direttivo

1. Se, per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procede all'integrazione dei componenti mediante la nomina dei candidati iscritti in ordine progressivo nella lista elettorale che ha ottenuto il maggior numero di voti, nei modi e forme previste nel Regolamento Elettorale. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, coopterà i componenti mancanti con affissione dei nominativi all'albo. I consiglieri subentranti decadono dall'incarico alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
2. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo si considera decaduto unitamente al Presidente e alla Commissione Ormeggi. In tal caso, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento elettorale, è convocata senza ritardo l'Assemblea Generale dei soci in seduta straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente articolo 12, e della Commissione Ormeggi. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni del Consiglio Direttivo sono svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo e la Commissione Ormeggi sono considerati decaduti e non più in carica. In tal caso, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento elettorale, è convocata senza ritardo l'Assemblea Generale dei soci in seduta straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente articolo 12, e della Commissione Ormeggi. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano in regime di prorogatio.
4. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dal mandato i consiglieri che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non siano intervenuti alla seduta. In tale caso, il consigliere interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.
5. Il Consiglio Direttivo decade altresì per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea. In tal caso si applica quanto disciplinato al superiore comma 2.

Articolo 16 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci;
 - c) indire l'Assemblea Generale dei soci, in seduta ordinaria o straordinaria;
 - d) redigere i regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
 - f) proporre all'Assemblea Generale la nomina di soci onorari;
 - g) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni assunte dall'Assemblea;
 - h) esercitare la sorveglianza sull'operato della Commissione Ormeggi relativamente all'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale;
 - i) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e del patrimonio sociale con facoltà di deliberare e porre in essere ogni atto e negozio giuridico che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea;
 - j) determinare l'importo delle quote associative;
 - k) qualsiasi altra funzione espressamente prevista dal presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi associativi.



Articolo 17 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale, tra i quali l'Assemblea stessa elegge altresì il Presidente, con le modalità previste dal Regolamento Elettorale. I membri del Collegio sono scelti fra i soci che alla data dell'elezione non ricoprono cariche negli altri organi associativi.
2. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venga a mancare un componente del Collegio, si procede alla sua integrazione mediante la nomina del candidato iscritto in ordine progressivo nella lista elettorale che ha ottenuto il maggior numero di voti, nei modi e forme previste nel Regolamento Elettorale. Il membro subentrante decade dall'incarico alla scadenza del mandato del Collegio.
4. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente del Collegio ovvero di entrambi gli altri due componenti, il Collegio dei Probiviri è considerato decaduto e non più in carica. In tal caso si procederà all'elezione del nuovo Collegio secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento elettorale.
5. Il Collegio dei Probiviri esercita la sorveglianza sull'operato del Consiglio Direttivo relativamente all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme di legge, intervenendo sulla legittimità degli atti ma non nel merito delle decisioni assunte.
6. Il Collegio dei Probiviri, relativamente alle controversie tra organi associativi e tra questi e i singoli soci, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione delle vertenze:
 - a) decide inappellabilmente sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettere a) e b);
 - b) assolve a ogni altro compito demandatogli dallo Statuto e dalla legge.
7. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Gli eventuali rilievi espressi dal Collegio dei Probiviri, unitamente ad esauriva memoria scritta, sono notificati, entro 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento stesso, al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione.
9. Se nei successivi 30 (trenta) giorni non si perviene alla risoluzione delle contestazioni, su richiesta del Collegio dei Probiviri, da acquisirsi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del rilievo, il Consiglio Direttivo dovrà, in caso di controversia di gravità tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi delle finalità statutarie, convocare l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria per la definitiva decisione sulla questione.

Articolo 18 - Revisore Unico

1. Il Revisore Unico può essere eletto dall'Assemblea con le modalità previste dal Regolamento Elettorale ed esplica le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice civile.
2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, durante il corso dell'esercizio, il Revisore Unico venga a mancare, si procede alla sua sostituzione mediante la nomina del candidato di riserva iscritto in ordine progressivo nella lista elettorale che ha ottenuto il maggior numero di voti, nei modi e forme previste nel Regolamento Elettorale. Il Revisore unico subentrante decade dall'incarico alla scadenza del mandato originario.
3. Nel caso in cui anche il Revisore di riserva decada dalla sua carica, si procederà all'elezione del nuovo Revisore unico secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento elettorale.
4. Al Revisore unico sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:
 - a) controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione;
 - b) verifica della copertura finanziaria delle spese disposte dal Consiglio Direttivo per un importo superiore a un centesimo (1/100) della somma totale delle uscite iscritta nel bilancio di previsione in corso;
 - c) predisposizione di un rapporto sulla regolare attività del Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea Generale dei soci con relazione scritta.
5. Eventuali rilievi sono notificati al Presidente del Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento di spesa inquisito. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione il Presidente risponde per iscritto.



6. Ove, nei successivi 30 (trenta) giorni dalla risposta del Presidente, non si pervenga alla risoluzione delle contestazioni, il Revisore unico investe del caso il Collegio dei Probiviri. Su richiesta di quest'ultimo, da acquisirsi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del rilievo, il Consiglio Direttivo, in caso di controversia di gravità tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi delle finalità statutarie, convoca l'Assemblea Generale dei soci in via straordinaria per la definitiva decisione sulla questione.
7. Il Revisore unico dura in carica tre anni, è rieleggibile e può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
8. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del Codice civile.

Articolo 19 – Commissione Ormeggi

1. La Commissione Ormeggi, presieduta di diritto dall'Economo Mare in tutte le sue riunioni e decisioni, è composta da due componenti, eletti dall'Assemblea Generale secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale, fra i soci che alla data dell'elezione abbiano almeno tre anni di anzianità sociale, non ricoprono cariche negli altri organi associativi e non siano presenti nella lista per la concessione di ormeggi o allargamenti. La Commissione dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il divieto di essere presente nella lista per la concessione di ormeggi o allargamenti vale anche per l'Economo Mare.
2. Qualora un componente della Commissione faccia richiesta, nel corso del suo mandato, di un ormeggio o di allargamento, questi decade automaticamente dalla sua carica e sarà sostituito ai sensi del comma 3.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti, si procede alla loro integrazione mediante la nomina dei candidati iscritti in ordine progressivo nella lista elettorale che ha ottenuto il maggior numero di voti, nei modi e forme previste nel Regolamento Elettorale. I Componenti subentranti decadono dall'incarico alla scadenza del mandato originario.
4. Nel caso in cui tutti i componenti della Commissione Ormeggi decadano, il Consiglio Direttivo, fino alla scadenza del mandato in corso, assolverà direttamente i compiti demandati alla Commissione Ormeggi.
5. La Commissione Ormeggi è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto dell'Economo Mare.
6. Compito della Commissione è gestire, in tutte le sue forme, gli ormeggi definitivi e provvisori negli specchi acquei dell'Associazione e della parte della sede a mare utilizzata per il rimessaggio delle derive.
7. La Commissione Ormeggi ha l'obbligo di redigere un verbale per tutte le decisioni prese da presentare al Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Il bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale. Tali documenti devono essere resi disponibili per presa visione presso la segreteria dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
2. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.
3. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.



Articolo 22 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali e dagli eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di altri enti ed associazioni, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive, dai lasciti, dalle donazioni e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
2. Il patrimonio sociale è costituito dagli immobili, impianti, attrezzature, mobili, arredi e imbarcazioni e da ogni bene immobile pervenuto all'Associazione in virtù di donazioni, legato o eredità.

Articolo 23 – Lavoratori e volontari

1. Per l'espletamento delle proprie attività sportive l'Associazione potrà avvalersi di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi, non risolte attraverso gli organi interni all'Associazione, sono devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.
2. La decisione del collegio arbitrale è inappellabile.

Articolo 25 – Durata e scioglimento

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, con esclusione di deleghe, riuniti in Assemblea Straordinaria.
3. L'Assemblea Generale dei soci in seduta straordinaria, unitamente allo scioglimento dell'Associazione, delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo a favore di altra associazione avente finalità analoga ovvero fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine, le norme dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela e del Codice Civile.

La Presidente
Martina Jelovcich

Il Segretario
Enzo Di Fazio